

## LEGGE 488/92

### COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 QUARTA RIUNIONE - 6 GIUGNO 1996 - RISPOSTE AI QUESITI

#### 1. QUESITI RELATIVI ALLA FASE ISTRUTTORIA

**D. (BNL)** Nel caso in cui, durante la fase istruttoria di un progetto, emergano elementi d'incompletezza tali da determinare un esito negativo, la società può ripresentare lo stesso progetto completo della necessaria documentazione sull'applicazione di legge successiva ?

**D. (BNL)** Nel caso in cui la cliente ritiri la richiesta di agevolazioni durante la fase istruttoria e prima dell'esito della stessa ha possibilità di riproporre lo stesso progetto sull'applicazione successiva ?

**R.** *A meno che per "elementi d'incompletezza" non si intendano elementi di inammissibilità, la risposta è positiva in entrambi i casi prospettati, fermo restando, comunque, che la domanda presentata "sull'applicazione di legge successiva" si considera, a tutti gli effetti, come presentata per la prima volta.*

**D. (Carisbo)** Congruità delle spese: all'art.4 punto 3 del regolamento (decreto MICA 20/10/95 n.527) si dice: "Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell'IVA in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato..." e poi ancora all'art.6 punto e) dello stesso regolamento, tra gli adempimenti istruttori, si prevede l'ammissibilità e la congruità delle spese espresse nella domanda. Al fine di fornire ai tecnici incaricati le giuste indicazioni la domanda che poniamo è: cosa si deve correttamente intendere in questo caso per congruità delle spese; è sufficiente verificarne l'esistenza e la rispondenza delle stesse alle ipotesi previste come agevolabili o è invece richiesto che si entri nel merito del "quantum" delle varie fatture (ipotesi che si rivelerebbe - ovviamente - di difficilissima praticabilità e potrebbe trovare soluzione solo con l'intervento di tecnici specializzati per ogni singolo settore produttivo). Tale richiesta è da intendersi riferita anche al quadro C3, cioè alla valutazione di quanto indicato dalle aziende in merito alla capacità produttiva come conseguenza degli investimenti oggetto delle richieste di intervento agevolativo.

**R.** *Per quanto concerne la congruità, si rimanda al testo del verbale che propone al Direttore Generale della Produzione Industriale l'emanazione di una specifica circolare in tema di esame di ammissibilità delle spese e, in particolare, di pertinenza e congruità delle stesse. A tale proposito, comunque, si ricorda che le risultanze dell'esame di ammissibilità delle spese espresse dall'impresa, finalizzato alla concessione provvisoria delle agevolazioni, deve essere riassunto ai punti C16 e C17 della relazione istruttoria; nel primo vanno indicate le spese ritenute ammissibili, suddivise per capitolo di spesa; nel secondo, invece, occorre fornire, per ciascun capitolo, una sintetica indicazione delle variazioni operate rispetto alla richiesta dell'impresa in termini numerici e descrittivi (es.: capitolo suolo: detratte £M. 120,5 per riduzione al 10%; capitolo opere murarie: detratte £M. 500,0 per congruità capannone magazzino; capitolo macchinari: detratte £M. 340,0 per esclusione macchinario ditta ..mod..... usato).*

*Anche per quanto concerne la capacità produttiva, la banca concessionaria deve esprimere la propria valutazione. Si tratta, in pratica, di formulare un giudizio di massima in merito all'attendibilità dei dati forniti dall'impresa, tenuto conto delle caratteristiche dei macchinari e*

*degli impianti installati o da installare. La valutazione delle potenzialità degli impianti di produzione ha diretto riflesso sulla verifica dell'attendibilità del business plan.*

**D. (M. Lombardo)** Il business plan deve essere riferito all'azienda o all'unità produttiva in cui è realizzato l'investimento ?

**R.** *Come già chiarito al punto 1.2 della circolare n.37835 dell'8.3.96, la prima parte del business plan deve riguardare l'impresa, l'iniziativa da agevolare e l'unità produttiva nell'ambito della quale l'iniziativa medesima viene realizzata; la seconda parte, invece, deve essere riferita all'unità produttiva.*

**D. (M. Lombardo)** La banca deve valutare il business plan basandosi obbligatoriamente sul modello fornito dal software IPI ? In caso negativo, si devono comunque calcolare gli indici di bilancio della relazione istruttoria ? Su quale anno ?

**R.** *Qualora l'impresa abbia aderito al suggerimento, contenuto nel punto 1.3 della circolare n. 37835 dell'8.3.96, di fornire, attraverso i prospetti allegati alla circolare medesima, i dati di base che essa ha utilizzato per lo sviluppo del proprio business plan, si ritiene opportuno che la banca, attraverso tali dati, operi, a sua volta, lo sviluppo del business plan, utilizzando lo specifico software IPI. Quest'ultimo, infatti, rappresenta un primo tentativo di rendere raffrontabili i risultati dello strumento di cui si tratta e di uniformare i criteri di valutazione da parte delle Banche concessionarie, attraverso il calcolo automatico degli elementi richiesti al punto C14 della relazione istruttoria. Resta fermo che le Banche concessionarie, nella illustrazione e commento del business plan di cui al punto C15 della relazione istruttoria, mantengono la massima libertà di acquisire e valutare gli elementi aggiuntivi che ritenessero opportuni o necessari.*

**D. (M. Lombardo)** Dove va indicato nel piano finanziario l'autofinanziamento lordo prodotto dalla gestione (inteso come utile non distribuito + ammortamenti) ?

**R.** *Il prospetto D5 del modulo di domanda, per quanto concerne l'impresa, ed il prospetto E9 della relazione istruttoria, per quanto concerne la Banca concessionaria, riportano, con sufficiente evidenza, la voce "Altre disponibilità (specificare)" con la possibilità di descrivere la voce corrispondente all'importo trascritto.*

**D. (M. Lombardo)** Cosa si intende per capitale di esercizio ? Se l'azienda non lo indica, la banca può integrarlo ?

**R.** *Il capitale di esercizio, da indicare nel prospetto D5 del modulo di domanda ed in quello E9 della relazione istruttoria, concerne il maggior fabbisogno finanziario relativo all'incremento delle scorte e del circolante indotto dal programma di investimenti da agevolare. E' certamente un dato integrabile o modificabile dalla Banca concessionaria..*

**D. (M. Lombardo)** L'inclusione nel capitale proprio della parte preesistente calcolata al punto D.4.1.11 può comportare, da un punto di vista strettamente finanziario, un'insufficienza delle fonti di copertura rispetto al totale dei fabbisogni finanziari connessi all'investimento.

In questo caso, ed in altri casi in cui il piano finanziario indicato dall'impresa nel modulo di domanda apparisse non congruo, è necessario ed opportuno concordare con la parte le modifiche da apportare per pervenire alla predisposizione di un idoneo piano di copertura e con quali modalità ?

**R.** *Si conferma che nel piano finanziario di cui al punto D5 del modulo di domanda l'impresa deve indicare, tra le fonti di copertura, il capitale proprio preesistente più quello nuovo (punti D.4.1.11, D.4.2.1 e D.4.2.2 del modulo stesso). Qualora il piano finanziario redatto dall'impresa dovesse apparire per altro verso "non congruo" per la Banca concessionaria, quest'ultima può apportarvi, di concerto con l'impresa, le modifiche che ritiene più opportune, motivandole adeguatamente e compiutamente nelle note a corredo del punto E9 della relazione istruttoria.*

**D. (M. Lombardo)** *E' possibile subordinare l'erogazione delle singole tranches del contributo all'effettivo realizzarsi di alcune delle modalità di copertura dell'investimento previste nel piano finanziario (con particolare riferimento ai finanziamenti a m/l lungo termine ed ai flussi di autofinanziamento) ? In caso affermativo, quando possono ritenersi assolti detti subordini ?*

**R.** *La normativa prevede talune determinate condizioni da soddisfare prima dell'erogazione delle agevolazioni, tra le quali non è compresa quella relativa all'effettivo realizzarsi delle modalità di copertura dell'investimento. La Banca concessionaria deve valutare la concreta possibilità che l'impresa possa fare fronte ai propri impegni in tal senso; qualora il piano dell'impresa non dovesse dare le necessarie e ragionevoli garanzie, la banca concessionaria può esprimere, nei casi più gravi, un giudizio negativo sull'agevolabilità dell'iniziativa ovvero, negli altri casi, invitare l'impresa stessa, facendone esplicito cenno nelle note al punto E9 della relazione istruttoria, a rappresentare tempestivamente, nel corso della realizzazione dell'iniziativa, il concretizzarsi degli impegni assunti. Il venir meno delle condizioni di copertura del programma di investimenti deve essere tempestivamente segnalato dalla Banca al Ministero per i conseguenti adempimenti, ivi compresa, nei casi più gravi, la revoca delle agevolazioni.*

## **2. QUESITI RELATIVI AI MEZZI PROPRI**

**D. (M.Lombardo)** *E' scritto che si possono indicare i versamenti relativi unicamente agli aumenti di capitale deliberati dopo la data di avvio a realizzazione degli investimenti; ciò significa che un'azienda previdente che ha deliberato l'aumento di capitale prima dell'inizio del programma d'investimenti e ha provveduto a farselo versare dai soci nel corso della realizzazione del programma stesso (in base alle effettive necessità) non si vede conteggiato tale aumento nell'indice relativo ai mezzi propri nè per la parte preesistente (l'aumento deliberato e non versato non è in bilancio) nè per la parte nuova ?*

**R.** *La norma in questione è da intendere in senso estensivo; nei prospetti D.4.2.1 e D.4.2.2, cioè, devono essere indicati gli aumenti di capitale o i conferimenti in c/aumento del capitale stesso deliberati successivamente all'avvio del programma, ma anche prima di tale data, purchè prima dell'erogazione delle agevolazioni e purchè versati nel corso di realizzazione del programma stesso (suddivisi per anno solare). Con l'occasione si ribadisce che al punto 6.2 della circolare n. 38522/95 si fa esplicito riferimento allo stato patrimoniale dell'impresa richiedente e quindi non a quello relativo al consolidato di gruppo.*

## **3. QUESITI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**D. (Carisbo)** *Accettazione formale delle domande: ci è giunta voce da associazioni di categoria che talune banche concessionarie reputerebbero adempimento necessario, in questa fase, l'accettazione formale delle domande pervenute (attestandone quindi anche la completezza), a*

mezzo raccomandata R.R.; non riscontrando tale adempimento nelle varie vostre circolari nè nel regolamento, siamo a richiedere un vostro parere in merito.

*R. Il quesito non appare chiaro.*

#### **4. QUESITI RELATIVI AI PROGRAMMI “MISTI”**

**D. (BNL)** In presenza di programma realizzato mediante leasing in più anni (es. ‘95, ‘95, ‘97, ‘98) e nel caso in cui la società di leasing intenda assumere delibera solo sulla parte di programma relativa ai primi due anni, sono da ritenersi esclusi dalle agevolazioni gli investimenti relativi agli anni ‘97 e ‘98 ?

*R. Secondo quanto stabilito dall’art.2 della convenzione tra le banche concessionarie e gli istituti collaboratori, quest’ultimi, nell’inoltrare la domanda alla banca concessionaria, devono allegare l’estratto della delibera ovvero una dichiarazione attestante l’approvazione dell’operazione di locazione finanziaria. Nel caso in cui la delibera o la dichiarazione siano riferite solo ad una parte dei beni oggetto della domanda, l’istituto collaboratore dovrà indicare, nell’apposito prospetto allegato alla domanda stessa, solo le spese relative a detti beni, suddivise per capitolo e per anno solare. In tal caso, potranno essere prese in considerazione, ai fini delle agevolazioni da concedere, solo tali spese.*

#### **5. QUESITI RELATIVI AL COMPENSO**

**D. (Centrobanca)** Nel caso di domande ripresentate in quanto non agevolate nell’esercizio precedente (ai sensi dell’art.6, c. 8 del D.M. 20/10/95 n° 527), alla banca spetta un nuovo compenso per l’attività di istruttoria, sia qualora la domanda medesima venga modificata dalla ditta, sia qualora non venga modificata dalla stessa ?

*R. L’argomento non rientra tra le competenze del Comitato.*

#### **6. QUESITI RELATIVI AGLI INDICATORI**

**D. (BNL)** In caso di riconversione come si calcolano le maestranze in incremento ?

*R. Anche per la riconversione, come per l’ampliamento, il numero di occupati attivati dall’iniziativa è individuato con i criteri indicati al punto 3.3 della circolare n.38522/95 (cfr. punto 6.3 della stessa circolare)*

**D. (BNL)** In presenza di azienda che trasferisca da un’unità produttiva ad altra oggetto di richiesta di agevolazioni una parte delle maestranze, come si devono considerare queste ultime ai fini dell’indicatore ?

*R. Nel caso prospettato le maestranze trasferite devono essere considerate “preesistenti” e, quindi, computate tra gli occupati relativi all’esercizio antecedente a quello di avvio a realizzazione dell’iniziativa.*

**D. (San Paolo)** Si può considerare, ai fini del secondo indicatore, l’incremento di posti di lavoro connessi all’investimento in presenza di un calo occupazionale ad esempio nello stesso stabilimento o in altri stabilimenti della stessa azienda non interessati dall’investimento? In termini più generali la nuova occupazione deve soddisfare il doppio vincolo di essere strettamente riconducibile all’investimento agevolabile ed essere rilevabile come differenza

positiva tra il totale dipendenti dell'unità produttiva o addirittura dell'azienda prima e dopo il progetto ?

- R.** *L'assunzione, ai fini del calcolo del secondo indicatore, della variazione occupazionale dell'unità produttiva strettamente riconducibile all'iniziativa, non può che intendersi, per evidenti difficoltà di accertamento, in senso restrittivo. Nel caso in cui, cioè, tra gli esercizi "precedente" e successivo all'entrata a regime si verifichi un aumento dell'occupazione dell'unità produttiva interessata dal programma di investimenti, tale aumento va preso in considerazione in tutto o in parte, nella misura in cui lo stesso sia riconducibile all'iniziativa. Nel caso in cui, viceversa, nello stesso stabilimento e nello stesso periodo, si verifichi una diminuzione complessiva dell'occupazione, sarà questa la variazione da attribuire all'iniziativa.*

## **7. QUESITI RELATIVI ALLA RIPRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

- D. (BNL)** In presenza di un'azienda in Amministrazione controllata che abbia già realizzato gran parte dell'investimento a programma e abbia ripresentato la domanda ai sensi dell'art.12, c.1, è sufficiente che quest'ultima sia stata sottoscritta dall'Amministratore unico oppure è necessario acquisire in sede istruttoria anche dichiarazione di presa d'atto (o conferma ? ) della richiesta di agevolazioni da parte del Commissario giudiziale ? In quest'ultimo caso è necessario che la presa d'atto (o la conferma) sia estesa a tutte le dichiarazioni allegate ?
- R.** *Una impresa in amministrazione controllata non può essere proposta positivamente per la concessione delle agevolazioni.*

## **8. QUESITI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DELL'INVESTIMENTO**

- D. (BNL)** E' agevolabile e definibile organico un programma d'investimenti che risulti tecnicamente ed economicamente tale e preveda un aumento orizzontale della produzione di oltre il 20% ottenuto con l'acquisto di macchinari nuovi con contemporanea riduzione del personale ? In quale tipologia inquadrarlo ? (ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, ecc) ?
- R.** *Alla luce degli elementi forniti, il caso prospettato sembrerebbe comportare un aumento della produttività (fatturato per addetto) ed essere, pertanto, inquadrabile come ammodernamento.*

## **9. QUESITI RELATIVI ALLE AREE**

- D. (Ambro Veneto)** Nel caso di istituzione di nuovo comune, a seguito di fusione di comuni non tutti ricadenti nelle aree depresse, per la verifica dell'ammissibilità della domanda è sufficiente richiedere all'impresa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'iniziativa è ubicata territorialmente nella porzione del nuovo comune corrispondente al comune soppresso e ricadente nelle citate aree depresse ? (es: il Comune di Due Carrare (PD) è stato istituito il 24.3.95 mediante fusione dei Comuni di Carrara S. Giorgio e Carrara S. Stefano. Solo il cessato Comune di Carrara S. Stefano ricadeva però nelle aree Obiettivo 5b senza deroga).
- R.** *Dal momento che in Obiettivo 5b, senza deroga 92.3.c, ricadeva il solo comune di Carrara S. Stefano, appare legittimo, in attesa di una decisione dell'U.E. in merito, fare riferimento, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, alle porzioni del nuovo comune di Due Carrare che ricadevano in territorio del comune già agevolato. E' pertanto sufficiente acquisire, in questa fase, una dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'impresa, attestante che l'area sulla quale insiste l'unità produttiva ricadeva in territorio del comune di Carrara S. Stefano.*

- D. (San Paolo)** Se un'impresa con investimenti in Abruzzo non rientra in graduatoria per mancanza fondi, può accedere alla graduatoria 1997 ?
- R.** *Non vi sono elementi, al momento, per escludere con certezza la possibilità che una iniziativa realizzata in Abruzzo non possa utilizzare la procedura di cui all'art. 6, comma 8 del regolamento.*

## 10. QUESITI RELATIVI AI SETTORI DI ATTIVITA'

- D. (Irfis)** Un'azienda ha richiesto le agevolazioni per un programma di investimenti concernente la realizzazione di un nuovo impianto per la selezione di sementi di grano duro e di granaglie, indicando la classificazione ISTAT 15.61.

Con riferimento al punto 2 della circolare esplicativa 8 marzo 1996 n.37835 si chiede di conoscere se sussistono le condizioni, sotto il profilo settoriale, per l'accoglimento della domanda, tenuto conto che il punto 2.1 dell'allegato2 alla decisione 94/173/CE del 22/3/94 recita testualmente: nei settori dei cereali e del riso (ad eccezione delle sementi) sono esclusi gli investimenti seguenti...

- R.** *Ferma restando l'esclusione dal cofinanziamento di tutte le attività di cui alla classe 15.61, il punto 2.1 della decisione 94/173/CE del 22.3.94 fissa alcune ulteriori limitazioni per l'utilizzo, in favore di dette attività, dei fondi nazionali. Dal momento che detto punto 2.1 recita "Nei settori dei cereali e del riso (ad eccezione delle sementi), sono esclusi gli investimenti ....", la lavorazione delle sementi, in questo settore, non sembra rientrare nelle ulteriori limitazioni di cui sopra. E', comunque, obbligatoria, per l'impresa, la dichiarazione prevista al punto 2 della circolare n. 37835 dell'8.3.96, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4 della circolare medesima.*

- D. (M. Fondiario)** Una società ha presentato domanda ai sensi della legge 488 pur operando in uno dei settori di trasformazione dei prodotti alimentari esclusi dall'ammissibilità sia sui fondi cofinanziati dall'U.E. che su quelli nazionali (come da circolare dell'8.3.93). In particolare la società in questione si occupa della produzione di zucchero (Istat '91: 15.83). Nella "Dichiarazione dell'impresa relativa alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le attività di trasformazione dei prodotti di cui al punto G dell'allegato 2 della Circolare 38522" la società sostiene che il programma di investimenti pur non presentando oggi i requisiti di ammissibilità deve ritenersi comunque ammissibile in quanto:

1) avviato a realizzare in epoca precedente alla decisione 94/173/CE del 22.3.94.  
Infatti l'investimento è stato avviato il 21.1.94 e la domanda originaria era stata presentata in data 29.12.93.

Ora la domanda è stata "riproposta " sulla legge 488 ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Regolamento.

2) l'investimento (conclusosi nel 1995) non ha comportato alcun incremento della capacità produttiva aziendale.

Infatti lo stesso è stato inquadrato come "ristrutturazione"

Come ci si deve comportare ?

- a) la domanda deve essere respinta
- b) la domanda va istruita e poi conclusa con parere negativo
- c) è accoglibile la tesi della società

- R.** *L'art. 12, comma 1 del regolamento recita: "Le domande di agevolazioni ..... possono essere riproposte .... restando a tutti gli effetti fermi, salvo quanto previsto dal comma 2 (decorrenza*

*delle spese ammissibili ndr), i requisiti di ammissibilità e le ulteriori disposizioni previste nel regolamento stesso". Le condizioni di ammissibilità o meno ai fondi nazionali delle iniziative nei settori di cui alla lettera G dell'allegato n. 2 della circolare n. 38522/95 devono sussistere, pertanto, alla data della concessione delle agevolazioni ai sensi della L. 488/92. Per quanto concerne, in particolare, la produzione dello zucchero, si rimanda al punto 2.8 dell'allegato alla Decisione 94/173/CE della Commissione U.E. (v. all. n. 2 della circolare ministeriale n. 37835 dell'8.3.96), ferma restando l'ammissibilità (sempre ai soli fondi nazionali) dei programmi di investimento finalizzati alla tutela dell'ambiente e conformi alla disciplina comunitaria (CU C72 del 10.3.94).*

**D.(San Paolo)** Un'azienda commerciale che promuove attività manifatturiere o altre ammissibili in una nuova unità produttiva è soggetto beneficiario ai sensi della 488/92, in quanto dai codici Istat risultando commerciale verrebbe esclusa dall'agevolazione ?

**R.** *Vedasi quanto già indicato al punto 6 della circolare n. 38129 del 18.4.96.*

**D. (San Paolo)** Fabbricazione di olii e grassi raffinati (codice ISTAT 15.42.1) in forma di cooperativa: è ammissibile ?

**R.** *Un'impresa cooperativa è certamente ammissibile alle agevolazioni. Per quanto concerne l'ammissibilità della produzione di olii e grassi raffinati, si rimanda ai punti 2.5 e 2.6 della decisione 94/173/CE della Commissione U.E. (v. all. n. 2 della circolare n. 37835 dell'8.3.96).*

## **11. QUESITI RELATIVI AL COFINANZIAMENTO**

**D. (San Paolo)** Il punto 10.2 della circolare, 3° capoverso detta: " Nelle zone ob. 2 e 5b l'agevolabilità dei programmi delle grandi imprese - lì dove consentita dall'art. 92.3.C del Trattato - risulta, pertanto, possibile utilizzando le risorse nazionali stanziare in aggiunta a quelle strettamente necessarie a garantire il cofinanziamento"; come deve essere interpretato ? - le G.I. sono ammissibili al cofinanziamento ?

**R.** *Le iniziative promosse dalle G.I. nei territori di cui agli Obiettivi 2 o 5b possono essere ammesse ai soli fondi nazionali e non a quelli cofinanziati (punto 10.2 della circolare n. 38522/95).*

## **12. QUESITI RELATIVI ALLE DATE**

**D. (Centro Banca)** La data di entrata in funzione dell'impianto oggetto della domanda di agevolazioni (relativamente alla quale fa riferimento la piena disponibilità del suolo e/o dell'immobile per almeno cinque anni), ove non espressamente indicata dalla ditta, può essere convenzionalmente fatta coincidere con la data di ultimazione del programma ?

**R.** *Come già precisato al punto 4 della circolare n. 37835 dell'8.3.96, "la data di entrata in funzione si intende coincidente con quella di ultimazione del programma o, nel caso di leasing, con quella di consegna dei beni".*

## **13. QUESITI RELATIVI ALLE SPESE AMMISSIBILI**

**D. (San Paolo)** Preliminare di vendita del suolo aziendale tra due società i cui soci-amministratori di entrambe sono fratelli (agiscono in nome e per conto delle società che rappresentano), e sempre nel caso di vendite tra fratelli nell'ambito però di ditte individuali; sono accettabili tali atti ?

**R.** *L'art.4, comma 3 del regolamento prevede che, nel caso di acquisto di immobili di proprietà di uno o più soci della ditta richiedente, la relativa spesa sia ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nella ditta medesima degli altri soci. Ciò perchè attraverso la compravendita, il o i soci venditori restano comunque proprietari del bene, in proporzione alla quota di partecipazione nell'impresa. I casi prospettati configurano una situazione diversa; la compravendita e, quindi, il passaggio di proprietà, tra due soggetti giuridici diversi, ancorchè fratelli. La spesa relativa alla compravendita, fermo restando la sussistenza di altri requisiti di pertinenza e/o congruità, appare, pertanto, ammissibile.*

**D. (M. Umbria)** Si presenta il caso di una nuova società che intende acquisire un opificio industriale composto da più fabbricati realizzati precedentemente al 1983. Su detto opificio venne concesso nel 1987 un finanziamento per ammodernamento ai sensi del D.P.R. 902/76. In particolare le opere murarie riguardarono all'epoca le infrastrutture relative all'ammodernamento dell'impiantistica e quindi non la realizzazione di nuovi fabbricati. E' possibile finanziare con la legge 488/92 l'investimento sopra indicato, escludendo naturalmente tutti gli impianti (usati), che verranno sostituiti con impianti nuovi ?

**R.** *L'esclusione dalle agevolazioni delle spese relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato di altre agevolazioni è da intendersi con riferimento ad agevolazioni dirette alla realizzazione degli immobili stessi.*

#### 14. QUESITI VARI

**D. (San Paolo)** Le società di leasing devono rilasciare dichiarazione di responsabilità circa la completezza della documentazione inviata:

- in caso di investimento realizzato in parte in ordinario e in parte in leasing, l'istituto collaboratore riceve solo la domanda. Quale dichiarazione può fare ?
- in caso di solo investimento in leasing quando l'Istituto collaboratore rileva assenza parziale di documentazione dovrebbe, richiedendola al cliente, concedere trenta giorni per l'integrazione della documentazione; dopo di che entro 40 giorni deve inviare alla banca concessionaria la documentazione completa. Quest'ultima verificata l'impossibilità istruttoria dovrebbe concedere ulteriori trenta giorni alla società per fornire eventuali chiarimenti mancanti. Si rischia, pertanto, di non aver materialmente il tempo di istruire l'operazione. E' possibile acquisire la domanda allo stato di pervenimento alle società di leasing, con la sola dichiarazione relativa all'accertamento di eventuali irregolarità ?

**R.** *Qualora uno stesso programma venga in parte realizzato con il sistema della locazione finanziaria, l'impresa deve farne oggetto di due separate domande da inoltrare, quella relativa al leasing tramite l'Istituto collaboratore, alla medesima Banca concessionaria, solo alla quale deve essere trasmessa la prevista documentazione (punto 5.7 della circolare n.38522/95). In tal caso l'Istituto collaboratore, al momento del ricevimento della domanda, verifica la completezza e la puntuale compilazione del modulo (e non, quindi, della documentazione) e sottoscrive, per la Banca concessionaria, l'apposita dichiarazione di cui alla pag. 11 del modulo stesso. In tal caso la dichiarazione circa la completezza della documentazione non ha alcun rilievo. In caso di investimento tutto in leasing, è l'Istituto collaboratore che deve accertare la completezza del*

*modulo di domanda e della documentazione, assumendosene la piena responsabilità attraverso la richiamata dichiarazione.*

**D. (M. Umbria)** In seguito alle numerose preoccupazioni espresse dagli imprenditori in merito alla discrezionale applicazione, da parte delle società di leasing collaboratrici della banca concessionaria, del tasso di interesse sui contratti di locazione finanziaria, chiediamo se esiste la possibilità di trasferire la domanda da una società di leasing ad un'altra, comunque collaboratrice della banca concessionaria, oppure di stabilire un tasso di riferimento collegato alla legge 488/92 come è previsto in altre normative riguardanti simili tipologie di agevolazione.

**R.** *L'argomento non rientra tra le competenze del Comitato.*

**D. (Carige)** Un'azienda che opera nel settore della estrazione e della lavorazione dell'ardesia, ha presentato domanda di agevolazione indicando come ubicazione dell'unità produttiva il comune di Cicagna (GE) in cui viene svolta la sola lavorazione. Dall'esame dell'investimento - classificato dall'azienda come ampliamento - è stato appurato che nello stesso è compreso anche l'acquisto di terreni da adibire a cava ubicati nel comune di Triora (IM) ed in area compresa tra i comuni di Lorsica (GE) e Cicagna (GE), quest'ultima area dista alcuni chilometri dal succitato stabilimento in cui viene attuata la lavorazione del materiale ardesiaco. Si precisa, inoltre, che il materiale che verrà estratto dalle nuove cave sarà lavorato nell'unità produttiva in Cicagna. In questa fattispecie è possibile considerare l'iniziativa come unica unità produttiva (tutti i comuni interessati sono inseriti in area obiettivo 5b) ed agevolare tutto il programma di spesa, come ritiene l'azienda, oppure devono essere considerate più unità produttive separate (una per comune) e quindi poter agevolare il solo investimento in Cicagna (GE) ?

**D. (Carisbo)** Un'azienda svolge la propria attività in una serie di cinque stabilimenti/depositi, tutti situati nella circoscrizione 2 di Reggio Emilia e tutti ravvicinatissimi tra loro. L'azienda ha presentato una sola domanda in quanto considera detti stabilimenti strettamente integrati tra di loro e chiede, quindi di poter considerare l'iniziativa come un tutt'unico ai fini del programma di investimento. E' possibile condividere la tesi sostenuta dalla ditta ?

**R.** *La normativa non esclude che uno stesso programma possa riguardare investimenti relativi a più attività produttive, ma fa più volte esplicito riferimento all'unità produttiva nell'ambito della quale il programma viene realizzato. Non appare, pertanto, possibile ricomprendere in un'unica domanda di agevolazioni investimenti realizzati o da realizzare in più unità produttive. A tale riguardo, nel caso in cui una stessa domanda comprenda investimenti realizzati in più siti, occorre verificare se si tratti di più unità produttive o di più reparti di uno stesso stabilimento, con riferimento, soprattutto, all'occupazione, alle produzioni ed ai dati economici.*

**D. (M. Roma)** Qual'è il tasso di conversione lira/ECU ante 1.7.93?

Attualmente è vigente il tasso di conversione (L.2001,36) decorrente dal 13.01.1995

**R.** *Il tasso lira/ECU è stato fissato per la prima volta a decorrere dall'1.7.93 con d.m. 1.6.93 (art. 2, comma 6 del regolamento). Dal momento che detto tasso si applica, ai fini della determinazione della dimensione d'impresa, ai valori in lire del fatturato e dell'attivo dello stato patrimoniale relativi all'ultimo bilancio approvato prima della sottoscrizione del modulo di domanda, utilizzando quello vigente alla data di chiusura del bilancio medesimo, appare improbabile che necessiti un valore del tasso medesimo antecedente all'1.7.93.*

**D. (BNL)** Nel calcolo della media mensile del numero dei dipendenti si prende a riferimento la fine di ciascun mese ?

**R.** *Si*

**D. (BNL)** In caso di attività mista in cui quella prevalente non sia agevolabile, è possibile agevolare investimenti sull'attività marginale ?

**R.** *Qualora un'iniziativa riguardi una unità produttiva nella quale vengano svolte più attività, alcune delle quali non ammissibili o ammissibili con l'utilizzo delle sole risorse nazionali, l'iniziativa stessa può essere positivamente considerata se, con esclusivo riferimento alla stessa siano univocamente individuabili i parametri tecnici ed economici, soprattutto occupazionali. Tra le spese, potranno essere considerate ammissibili quelle afferenti esclusivamente l'attività agevolabile. In caso contrario, l'iniziativa all'esame dovrà, a seconda delle due ipotesi in esame, essere esaminata con esito negativo ovvero proposta per l'utilizzo delle sole risorse nazionali (punto C5 della relazione istruttoria).*

**D. (BNL)** Nel calcolo delle aliquote fiscali non si tiene conto del diverso regime cui sono sottoposte le società di persone e le individuali ?

**R.** *No.*

## **15. QUESITI RELATIVI ALLE INIZIATIVE DA VALUTARE UNITARIAMENTE**

**D. (San Paolo)** I piani finanziari (punto D.5) devono essere tenuti distinti ?

**R.** *Dal momento che la richiesta dell'impresa di valutazione unitaria di più iniziative, ai sensi dell'art.2, comma 4 del regolamento, potrebbe non essere accolta in sede istruttoria, è opportuno che ciascuna domanda riporti, al punto D5 del modulo, il piano finanziario dell'iniziativa alla quale il modulo si riferisce. Nel caso di positivo accoglimento dell'istanza dell'impresa, la Banca concessionaria potrà operare un'unica valutazione del piano finanziario complessivo attraverso gli elementi a disposizione o altri da richiedere (punto E9 delle relazioni istruttorie).*